



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
della
LIGURIA

**AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DELLA LIGURIA
GENOVA**

**ALL'AZIENDA LIGURE SANITARIA
(per il tramite del Presidente della Giunta regionale)
GENOVA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
GENOVA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
LA SPEZIA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SAVONA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
IMPERIA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GENOVA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
LA SPEZIA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
SAVONA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
IMPERIA**

e p.c.

**AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
ROMA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
GENOVA**

AL SIGNOR PRESIDENTE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
LA SPEZIA

AL SIGNOR PRESIDENTE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
SAVONA

AL SIGNOR PRESIDENTE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
IMPERIA

OGGETTO: Misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie nello svolgimento dell'attività giudiziaria tributaria.

Il sottoscritto Presidente della Commissione tributaria regionale della Liguria, in ossequio a quanto previsto dall'art. 83, comma 6, d.l. 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24.4.2020, n. 27, e ulteriormente modificato con d.l. 30.4.2020, n. 28, nonché dall'art. 36, d.l. 8.4.2020, n. 23, rappresenta le misure organizzative che intende adottare, nella trattazione degli affari giudiziari dell'anzidetta Commissione, per il periodo compreso fra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 (salva eventuale protrazione dovuta a futuri interventi legislativi).

La presente nota integra e modifica la precedente prot. n° 1114 del 24 aprile 2020, adeguandola alle modifiche apportate dal d.l. 30.4.2020, n. 28 all'art. 83, sopra citato.

- 1) Rimane fermo quanto disposto al § 1) della nota prot. n° 1114 24.4.2020, sopra ricordata.
- 2) Nel periodo 12 giugno-31 luglio 2020 le udienze di discussione, come previsto dalla lett. h) dell'art. 83, comma 7, citato, verranno celebrate senza la partecipazione fisica delle parti e dei loro difensori, garantendosi il diritto al contraddittorio mediante il deposito degli scritti difensivi previsti dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546, cui le parti potranno aggiungere un'ulteriore nota scritta, contenente le istanze e conclusioni menzionate dalla lett. h) suddetta, da depositarsi, per via telematica, sino al giorno stesso dell'udienza. La presente disposizione vale anche per le udienze fissate a seguito di istanza di sospensione.
- 3) Non sussistono le condizioni, allo stato, che permettano di attivare, nel periodo 12 giugno 31 luglio 2020, la modalità di celebrazione dell'udienza pubblica con collegamento da remoto, prevista dall'art. 83, comma 7, lett. f), citato.
Infatti, la norma citata, come modificata dall'art. 3, comma 1, lett. c), d.l. 28/2020 citato, prevede la necessaria presenza del giudice in ufficio durante l'udienza da remoto; il che non può, almeno al momento, essere realizzato nelle condizioni di sicurezza idonee a garantire il c.d. distanziamento sociale. Va, infatti, ricordato che la presenza del giudice presso la Commissione comporta la vicinanza di quattro persone (i tre giudici e il segretario di udienza) in una stanza di dimensioni normali e, pertanto, necessariamente a stretto contatto fra di loro.
Nel suddetto periodo 12 giugno-31 luglio 2020, pertanto, verrà data la precedenza alla celebrazione delle udienze in camera di consiglio, di cui all'art. 33, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, le quali, di per loro stesse, non richiedono la presenza fisica delle parti e dei difensori. Come già detto al § 2), anche per i procedimenti – già fissati nell'anzidetto periodo 12 giugno-31 luglio 2020 o già rinviati a tale periodo - nei quali fosse stata presentata istanza di discussione in pubblica udienza, si procederà con le modalità del contraddittorio scritto di cui all'art. 83, comma 7, lett. h).
In sintesi, nel periodo 12 giugno-31 luglio ogni udienza verrà effettuata nella forma della camera di consiglio non partecipata.
È fatta salva per le parti la possibilità di presentare motivata richiesta di rinvio ad una data successiva al 31 luglio 2020; richiesta che verrà valutata dal Presidente di ogni collegio.

La Segreteria avviserà di quanto sopra a mezzo P.E.C. i difensori nei procedimenti fissati in pubblica udienza nel periodo 12 giugno-31 luglio 2020.

4) Le camere di consiglio fra i giudici tributari, nel periodo 12 giugno-31 luglio 2020, verranno tenute con le modalità di collegamento da remoto previste dall'art. 83, comma 7, lett. f), d.l. 18/2020, mediante gli applicativi menzionati dallo schema di decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al momento in attesa del parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, e secondo le linee guida del Direttore Generale stesso. Tali camere di consiglio, essendo conseguenti alla udienza prevista dall'art. 83, comma 7, lett. h), non richiedono la presenza dei giudici presso la Commissione tributaria.

5) Rimane fermo quanto già disposto al § 5) della precedente nota prot. n° 1114 del 24.4.2020.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro da parte delle Autorità e degli Enti in indirizzo, in difetto del quale le presenti disposizioni verranno ritenute approvate.

Genova, 7 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Alberto CARDINO¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, d.lgs. 12.2.1993, n. 39.